

C12736 - GALILEO PHARMA-OXFORD PHARMA-LUX PHARMA HOLDING-CAMBRIDGE PHARMA/GENETIC
Provvedimento n. 31675

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 settembre 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Galileo Pharma S.r.l., Oxford Pharma S.r.l., Luxpharma Holding S.r.l. e Cambridge Pharma S.r.l. in data 12 giugno 2025;

VISTA la propria richiesta di informazioni, inviata in data 2 luglio 2025, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la risposta pervenuta in data 25 agosto 2025;

VISTA la documentazione in atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Galileo Pharma S.r.l. (di seguito, "Galileo"; C.F.: 14154610969) è una società costituita da Renaissance Partners S.p.a.r.l. (di seguito, "RP"), società *holding* del gruppo Renaissance, una *leading alternative asset management firm* che investe in aziende italiane e europee a alto potenziale di crescita.

2. In Italia, RP controlla indirettamente, fra l'altro, due aziende attive, rispettivamente, nel settore farmaceutico e degli integratori: Neopharmed Gentili S.p.A. (di seguito, "Neopharmed"), controllata congiuntamente con Ardian France S.A. e Mediolanum Farmaceutici S.p.A.¹, e Aurora Promopharma S.p.A. (di seguito, "Promopharma").

3. RP è partecipata da veicoli societari a loro volta rispettivamente controllati da persone fisiche. Il fatturato consolidato realizzato da RP a livello mondiale nel 2024 è stato pari a circa [2-3]* miliardi di euro, di cui circa [1-2] miliardi di euro sono stati realizzati in Italia.

4. Oxford Pharma S.r.l. (di seguito, "OP"), Luxpharma Holding S.r.l. (di seguito, "LH") e Cambridge Pharma S.r.l. (di seguito, "CP") sono veicoli societari controllati, ciascuno, da diverse persone fisiche della famiglia Pavese². OP, LH e CP detengono, cumulativamente e indirettamente, una partecipazione di minoranza in Genetic S.p.A.³.

5. Genetic S.p.A. (di seguito, "Genetic"; C.F.: 03696500655) è una società attiva principalmente come *Contract Development and Manufacturing Organisation* di farmaci - (di seguito, "CDMO"), che, in quanto tale, si occupa di sviluppare, registrare, produrre e vendere B2B farmaci e dispositivi medici, principalmente, nelle seguenti aree terapeutiche: respiratoria, oftalmologica e oncologica. In particolare, come CDMO di farmaci, Genetic offre la sottoscrizione di contratti di licenza e fornitura aventi ad oggetto le informazioni per l'ottenimento della licenza per la vendita e distribuzione dei farmaci in Italia; di converso, il cliente si impegna a acquistare da Genetic i prodotti oggetto degli accordi. Genetic è controllata da Mendel Investment S.p.a.r.l. (di seguito, "Mendel"), la quale ne detiene il 100% del capitale sociale. Mendel è, a sua volta, controllata dai fondi del gruppo CVC, che ne detengono la maggioranza del capitale sociale⁴.

6. Genetic controlla due società: Genelife S.r.l. (di seguito, "Genelife"), una società CDMO nel settore degli integratori alimentari e, in misura residuale, di dispositivi medici oftalmici; e Genetic Farma S.r.l., distributore all'ingrosso dei farmaci e prodotti di nutraceutica di Genetic e Genelife (di seguito, Genetic, Genelife e Genetic Farma, insieme, "Target").

7. Il fatturato a livello mondiale realizzato da Genetic nel 2024 è stato pari a [100-582] milioni di euro, di cui circa [35-100] milioni di euro realizzati in Italia.

¹ [Cfr. decisione della Commissione europea, M10997 - NB/Ardian/Medolanum/Neopharmed, 27 febbraio 2023.]

* [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

² [Il capitale sociale di OP è interamente detenuto da [omissis].]

Il capitale sociale di LH è interamente detenuto da [omissis].

Il capitale sociale di CP è interamente detenuto da [omissis] e la società è controllata da [omissis].]

³ [OP e CP controllano anche, [omissis].]

⁴ [I fondi del gruppo CVC detengono il [omissis] del capitale sociale di Mendel, mentre OP, LH e CP il [omissis] cumulativamente [omissis]. La restante parte del capitale sociale è in mano a investitori di minoranza.]

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

8. L'Operazione comunicata consiste nell'acquisto del controllo congiunto sulla Target da parte di Galileo e OP (di seguito, "Operazione").

9. In data 19 maggio 2025, Galileo ha sottoscritto uno *share purchase agreement* (di seguito, "SPA") con Mendel e un contratto di coinvestimento e patto parasociale con OP, LH, CP e i rispettivi soci, ai sensi dei quali: (i) Galileo acquisirà il 100% del capitale sociale della Target tramite due veicoli di acquisizione, HoldCo - al 100% partecipata da Galileo - e BidCo, al 100% partecipata da HoldCo; (ii) e OP, LH e CP acquisiranno ciascuna una partecipazione in HoldCo.

10. A esito dell'Operazione, il capitale sociale di HoldCo sarà detenuto da Galileo al 50% e da OP, LH e CP, cumulativamente, per il rimanente 50%, mentre il consiglio di amministrazione (di seguito, "CdA") sarà composto da sette membri, di cui tre espressione di Galileo, due di OP, uno di LH e uno di CP.

11. Alcune delle materie di maggior rilievo strategico - tra cui, ad esempio, l'approvazione del/modifiche al piano industriale e *budget* annuale - richiederanno il voto favorevole di almeno due degli amministratori nominati da Galileo e tre tra quelli nominati da OP, LH e CP; ciò significa che, ai fini della loro approvazione, sarà sempre necessario il voto favorevole di due amministratori espressione di Galileo e di almeno un amministratore espressione di OP. Galileo e OP beneficeranno pertanto del controllo congiunto sull'entità *post-concentrazione*⁵.

12. È previsto un patto di non concorrenza e non sollecitazione, in base al quale OP, CP e LH, e i loro rispettivi soci, si impegnano ad astenersi, direttamente o indirettamente nei territori dell'Unione Europea, e comunque nei territori in cui opera di volta in volta la Target, da: (i) attività di ricerca, sviluppo e produzione nei settori in cui opera prevalentemente la Target (aree terapeutiche respiratorie, oftalmiche, nutraceutiche e oncologiche orali); (ii) sollecitare clienti o coloro che lo erano nei dodici mesi antecedenti l'uscita di OP, LH e CP dal capitale sociale di HoldCo; (iii) assumere, stornare, o in qualsiasi modo indurre a risolvere il rapporto con la Target, qualsiasi dipendente dirigente, amministratore, agente o fornitore di servizi, materie prime e prodotti impiegati nell'attività della Target; (iv) indurre a risolvere il rapporto con la Target qualsiasi consulente, altro fornitore o distributore della Target.

La durata di tale patto è prevista per la durata dell'impresa comune, oppure, finché *[omissis]*, e per i successivi ventiquattro mesi.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

13. L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

14. Il patto di non concorrenza e non sollecitazione sottoscritto dalle parti e descritto in precedenza può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'Operazione, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che esso sia temporalmente circoscritto alla durata dell'impresa comune per OP e a un periodo di due anni dal *closing* per i soci non di controllo LH e CP⁶.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

IV.1. I mercati rilevanti

15. Avuto riguardo all'attività della Target, l'Operazione ha impatto su quattro mercati rilevanti: **(i)** sviluppo, produzione e confezionamento di prodotti farmaceutici per conto terzi (c.d. CDMO); **(ii)** mercato dello sviluppo, produzione e vendita di prodotti farmaceutici; **(iii)** mercato dello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti cosmetici per conto terzi (B2B); **(iv)** mercato della produzione e vendita di prodotti integratori alimentari e dispositivi medici (B2C).

i. Mercato dello sviluppo, produzione e confezionamento di prodotti farmaceutici per conto terzi (c.d. CDMO)

16. Il mercato in questione comprende lo svolgimento di servizi a monte rispetto alla produzione e vendita di farmaci, consistenti nella concessione di licenze e altri servizi connessi alla filiera di produzione del farmaco a imprese farmaceutiche (di seguito "CDMO"). Nella prassi di questa Autorità, il mercato in esame non necessita di essere

⁵ *[Cfr. "Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese" (2008/C 95/01), paragrafi 65 - 67.]*

⁶ *[Si veda "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni", in G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005, paragrafi 20 e ss. e paragrafo 40.]*

ulteriormente segmentato in sottocategorie sulla base del prodotto fabbricato, in quanto le tecniche di produzione e confezionamento sono indipendenti dai principi attivi e dai materiali utilizzati⁷.

17. Tuttavia, potrebbero essere possibili le seguenti segmentazioni, come da alcuni precedenti a livello europeo, sulla base: (i) della forma fisica del farmaco (solida, semi-solida, iniettabile); (ii) delle condizioni di manifattura (sterile o meno); (iii) del tipo di principi attivi utilizzati (a sintesi chimica o biofarmaceutici); (iv) del modo di somministrazione (per bocca, intravenoso, iniezione); (v) tra servizi di sviluppo (CDO) e servizi di produzione dei farmaci (CMO)⁸. In ogni caso, i servizi CDMO non sono differenziati in base alla patologia specifica coperta da ciascun specifico farmaco⁹.

18. Quanto all'estensione geografica del mercato, nella prassi dell'Autorità questa è stata ritenuta di portata nazionale, in considerazione della diversa disciplina che caratterizza la regolazione dei singoli Paesi dell'Unione europea in tema di produzione dei farmaci, dando atto tuttavia di un accentuato processo di armonizzazione normativo e regolamentare a livello dell'Unione europea¹⁰. In ogni caso, non è necessario addivenire a un'esatta definizione merceologica e geografica del mercato, in quanto l'Operazione non comporta criticità concorrenziali anche nei più ristretti ambiti merceologici e geografici plausibili.

ii. Mercato dello sviluppo, produzione e vendita di prodotti farmaceutici

19. I mercati rilevanti nel settore farmaceutico, anche nell'ambito della valutazione delle concentrazioni, sono definiti sulla base delle classi terapeutiche, nelle quali i farmaci sono classificati tenendo conto della loro azione chimica e del loro scopo terapeutico. In particolare, si fa riferimento all'*Anatomical Classification of Pharmaceutical Products*, un sistema di classificazione gestito dalla *European Pharmaceutical Market Research Association* (EphMRA), in forza del quale i farmaci sono suddivisi in quattro classi individuate con sigle di tipo alfa-numerico, dalla più generale ATC1, alla più specifica ATC4. La classe di riferimento ai fini della definizione del mercato rilevante è in genere la classe ATC3, in cui i farmaci sono raggruppati per indicazioni terapeutiche, sul presupposto che un gruppo di farmaci aventi una specifica destinazione d'uso in una certa classe ATC3 non sia sostituibile con farmaci appartenenti a una diversa classe ATC3 con diversa indicazione terapeutica¹¹.

Tuttavia, in talune circostanze, può essere opportuno tenere in considerazione il più capillare livello ATC4¹², tenuto conto delle modalità terapeutiche (prescrizione, sotto supervisione medica), nonché dei canali di distribuzione e costi.

20. Sotto il profilo geografico, la dimensione dei mercati della produzione e commercializzazione di farmaci è ritenuta nazionale: ciò in considerazione delle differenze tra le politiche sanitarie dei singoli Paesi (per tali intendendosi la regolamentazione dei prezzi, delle modalità di rimborso, della classificazione dei medicinali, dei canali distributivi, ecc.) e dei diversi regimi di accesso (ovvero i regimi di brevettazione e di autorizzazione all'immissione in commercio)¹³.

21. Nel caso di specie, non è necessario addivenire a una più esatta definizione del mercato, in quanto la valutazione dell'Operazione resterebbe immutata.

iii. Mercato dello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti cosmetici per conto terzi

22. Il mercato in questione comprende lo svolgimento di servizi CDMO aventi a oggetto integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti cosmetici.

Nella prassi dell'Autorità, tale mercato è stato analizzato, dal punto di vista merceologico e geografico, analogamente a quello dello sviluppo, produzione e confezionamento di prodotti farmaceutici per conto terzi¹⁴.

23. Ai fini della valutazione dell'Operazione, vista la marginale presenza delle parti, non è necessario addivenire a una più esatta definizione del mercato, in quanto la sua valutazione non cambierebbe.

⁷ [Cfr. C12321 - Mendel Investimenti/Genetic - Genelife-Max Farma, provvedimento n. 28364 del 30 settembre 2020, in Bollettino n. 41/2020; C12458 - Neopharmed Gentili/Valeas Industria Chimica e Farmaceutica, n. 30207 del 21 giugno 2022, in Bollettino n. 26/2022; C12480 - Alfasigma/Sofar, provvedimento n. 30307 del 30 settembre 2022, in Bollettino n. 36/2022 e C12576 - Bain Capital Investors/Fis Fabbrica Italiana Sintetici, provvedimento n. 30865 del 31 ottobre 2023, in Bollettino n. 44/2023.]

⁸ [Cfr. decisione della Commissione europea, M10997 - NB/Ardian/Mediolanum/Neopharmed, cit. e precedenti ivi richiamati ed M11486 - Novo Holdings / Novo Nordisk / Catalent del 6 dicembre 2024.]

⁹ [Cfr. decisione della Commissione europea, M10997, cit., paragrafo 43.]

¹⁰ [Cfr. C12321 - Mendel Investimenti/Genetic - Genelife-Max Farma, cit.; C12458 - Neopharmed Gentili/Valeas Industria Chimica e Farmaceutica, cit.; C12576 - Bain Capital Investors/Fis Fabbrica Italiana Sintetici, cit.; C12480 - Alfasigma/Sofar, cit. e decisione della Commissione europea, M10997 - NB/Ardian/Mediolanum/Neopharmed cit. e precedenti ivi richiamati.]

¹¹ [Cfr. C12321 - Mendel Investimenti/Genetic - Genelife-Max Farma, cit.; C12458 - Neopharmed Gentili/Valeas Industria Chimica e Farmaceutica, cit. e C12480 - Alfasigma/Sofar, cit..]

¹² [Cfr. decisione della Commissione europea, M10997 - NB/Ardian/Mediolanum/Neopharmed, cit. e precedenti ivi richiamati.]

¹³ [Cfr. C12321 - Mendel Investimenti/Genetic - Genelife-Max Farma, cit.; C12458 - Neopharmed Gentili/Valeas Industria Chimica e Farmaceutica, cit. e C12480 - Alfasigma/Sofar cit..]

¹⁴ [Cfr. C12458 - Neopharmed Gentili/Valeas Industria Chimica e Farmaceutica, cit..]

iv. Mercato della produzione e vendita di integratori alimentari e dispositivi medici

24. I mercati rilevanti afferenti alla produzione e vendita di integratori sono definiti sulla base di un sistema di classificazione analogo a quello ATC utilizzato per i farmaci, denominato "NEC" (*Non-Ethical Class*), che viene applicato agli OTC (*Over the Counter*) e agli integratori, raggruppando i prodotti per area terapeutica in base all'uso a cui sono destinati¹⁵.

25. I dispositivi medici possono essere distinti per destinazione d'uso¹⁶.

26. La dimensione geografica del mercato in esame, analogamente ai precedenti mercati, sembra essere nazionale, ma ai fini della valutazione dell'Operazione, vista la marginale presenza delle parti, non è necessario addivenire a una più esatta definizione merceologica o geografica.

IV.2. Gli effetti dell'Operazione

27. Avuto riguardo alla principale attività delle parti, l'Operazione ha natura prevalentemente verticale, seppur presentando marginali sovrapposizioni orizzontali, in quanto la Target e la parte acquirente operano principalmente a due stadi diversi della filiera farmaceutica: la prima è attiva, principalmente, a monte quale CDMO (mercato rilevante *sub i*), e, in via residuale, nella produzione e vendita di farmaci (mercato rilevante *sub ii*); la seconda opera invece nel mercato a valle della produzione e vendita di farmaci (mercato rilevante *sub ii*) e non è attiva nel mercato a monte dei CDMO.

28. Inoltre, sia la Target che la parte acquirente sono marginalmente attive a monte nello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti cosmetici per conto terzi (mercato rilevante *sub iii*) e nel mercato a valle della produzione e vendita di prodotti integratori alimentari e dispositivi medici (mercato rilevante *sub iv*).

Nel seguito, verranno analizzati nel dettaglio gli effetti dell'Operazione, orizzontali e/o verticali, nei mercati (i) - (iv).

i. Mercato dello sviluppo, produzione e confezionamento di prodotti farmaceutici per conto terzi (c.d. CDMO)

29. Nel mercato nazionale per i CDMO, quindi l'ambito geografico plausibile più circoscritto rispetto allo spazio economico europeo (di seguito, "SEE"), la Target, sulla base delle stime delle parti, detiene nel 2024 una quota di vendite in valore di circa il [0-5%], a fronte della presenza di qualificati concorrenti quali, ad esempio, FIS, ACS Dobfar, SIFI. Considerando lo SEE, tale quota sarebbe del tutto marginale pari a [0-5%].

30. La parte acquirente non fornisce servizi CDMO, ma, per il tramite di Neopharmed, acquista tali servizi con una quota complessiva in valore a livello nazionale pari, nel 2024, a circa il [5-10%].

31. Anche considerando una dimensione merceologica del mercato dei CDMO più ristretta, coincidente con le diverse possibili segmentazioni sopra riportate esaminate (per forma fisica, condizioni di manifattura, tipo di principio attivo, ecc.), nel 2024, la quota di mercato della Target non supera il [5-10%] in valore in alcuno dei segmenti esaminati a livello nazionale e quella di Neopharmed è sempre al di sotto del [10-15%], tranne che nel segmento dei liquidi non sterili, in cui si attesta al 20-25%.

32. L'Operazione non comporta, quindi, criticità concorrenziali, posto che non determina alcuna sovrapposizione orizzontale e le relazioni verticali appaiono limitate e tali da non poter precludere l'accesso ai fattori di produzione/vendita per i concorrenti.

ii. Mercato dello sviluppo, produzione e vendita di prodotti farmaceutici

33. Nel mercato rilevante in esame, l'attività delle parti si sovrappone in quattro classi ATC3 e segnatamente: (i) R03D, farmaci corticoidi; (ii) R03F, farmaci β2-agonisti combinati ai corticoidi; (iii) R03L, farmaci anticolinergici inalatori combinati ai β2-agonisti; (iv) S01E, farmaci anti glaucoma e miotici, in cui le parti detengono le quote di mercato riepilogate nella Tabella 1 che segue.

Tabella 1 - Quote di mercato delle parti nella produzione e vendita di prodotti farmaceutici a livello ATC3, 2024, volume (Units)

Classe	Quota Acquirente	Quota Target	Quota combinata
R03D	[15-20]%	[0-5]%	[20-25]%
R03F	[5-10]%	[0-5]%	[5-10]%
R03L	[20-25]%	[0-5]%	[20-25]%
S01E	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%

¹⁵ [Cfr. C12480 - Alfasigma/Sofar.]

¹⁶ [Cfr. C12632 - Alto Partners-Arca Fondi/Hle Holding-Eurosirel, provvedimento n. 31225 del 28 maggio 2024, in Bollettino n. 24/2024.]

34. In ciascuna di queste classi, la quota congiunta delle parti sarà pertanto inferiore alla soglia di attenzione del 25%, con un incremento limitato, sempre inferiore al 5%. L'Operazione non provoca, quindi, effetti orizzontali di rilievo in alcuna delle classi ATC3 esaminate, anche in considerazione della presenza di operatori concorrenti con quote di mercato rilevanti, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, Menarini in classe R03L e R03F, Chiesi, in classe R03D, e Fidia in classe S01E.

35. Quanto a eventuali effetti verticali dell'Operazione nel mercato a monte dei CDMO, la quota di mercato delle parti nei mercati a valle sin qui esaminati rende improbabili effetti di preclusione della clientela¹⁷.

36. Nel caso di specie, non appare necessario valutare la posizione delle parti a livello ATC4, posto che la Target opera principalmente a monte quale CDMO, mentre è attiva nel mercato della produzione e vendita di farmaci in esame solo in via residuale. Tanto è vero che nei livelli ATC4 in cui l'attività delle parti potrebbe sovrapporsi (R03D1, R03F1, S01E2 e R03L1) la quota detenuta dalla Target, sulla base delle stime fornite dalle parti, sarebbe comunque sempre compresa in un intervallo dello 0-5%, come nei livelli ATC3 esaminati.

37. A ciò si aggiunga che le vendite realizzate dalla Target nei segmenti ATC4 sopra richiamati riguardano farmaci generici, il cui brevetto è ampiamente scaduto, permanendo, quindi, la pressione competitiva esercitata dalle tipologie più innovative di farmaci anche a seguito della concentrazione.

iii. Mercato dello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti cosmetici per conto terzi

38. La Target, per il tramite di Genelife, e la parte acquirente, per il tramite di Promopharma, sono entrambe attive quali CDMO per integratori alimentari e dispositivi medici.

39. Nella produzione di integratori alimentari per conto terzi, nell'anno 2024, la Target detiene una quota di mercato in valore del [0-5%], mentre l'acquirente del [0-5%]. Per quanto attiene ai dispositivi medici, Genelife ha sviluppato nel 2024 un fatturato di circa [1-10] milioni di euro per dispositivi oftalmici, che Promopharma invece non produce.

40. L'Operazione non comporta, dunque, effetti orizzontali di rilievo, considerato che la quota aggregata delle parti post-concentrazione sarà minore del [0-5%].

iv. Mercato della produzione e vendita di prodotti integratori alimentari e dispositivi medici

41. La parte acquirente, sempre per il tramite di Promopharma, è attiva nel mercato in esame (vendite B2C) in diverse classi NEC, con una quota, in ciascuna, compresa tra lo 0% e il 5%. La Target è attiva in questo mercato in misura estremamente limitata nella classe NEC01, in cui la quota combinata con Promopharma risulta inferiore all'1%. Sulla base delle informazioni fornite dalle parti, non risultano sovrapposizioni orizzontali nella vendita al dettaglio di dispositivi medici.

42. In questo mercato, dunque, l'Operazione comporterà sovrapposizioni orizzontali del tutto irrisorie.

43. Quanto alle potenziali relazioni verticali con il mercato a monte dei servizi CDMO per lo sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari e dispositivi medici (mercato *sub iii*), vista l'esiguità delle quote delle parti in tale mercato, nonché nel mercato a valle in esame, non sembrano plausibili effetti di preclusione dei fattori di produzione o della clientela.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Operazione non appare, quindi, idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati o a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza e il patto di non sollecitazione sono accessori all'Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti ove si realizzino oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

¹⁷ [Cfr. Commissione europea, "Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni non orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese" (2008/C 265/07), paragrafo 61.]

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli